



Comune di Crespina Lorenzana
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER
SOSTENERE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI
LOCALI** AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30
APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI
CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 22.12.2022)

Sommario

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del Regolamento	pag. 3
Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria	pag. 3
Art. 3 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze	pag. 3
Art. 4 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate	pag. 4
Art. 5 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente	pag. 4
Art. 6 - Disposizioni finali	pag. 5

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione del Regolamento

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 al fine di contrastare l'evasione dei tributi locali del Comune di Crespina Lorenzana da parte di soggetti svolgenti attività produttive.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, in particolar modo riguardante la IUC (IMU-TASI-TARI).
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
4. Ai fini del presente regolamento per ufficio tenuto a verificare la regolarità tributaria del contribuente si intende l'U.O. SUAP, mentre per ufficio competente alla gestione dei tributi si intende l'U.O. Tributi.

Art.2

Definizione di irregolarità tributaria

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, vi è irregolarità tributaria allorché il contribuente abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di emissione di uno o più avvisi di accertamento - non oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale - al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

1. debito TARI superiore all'importo dovuto per l'annualità riferita all'ultimo accertamento emesso;
2. debito IMU superiore all'importo dovuto per l'annualità riferita all'ultimo accertamento emesso;
3. debito per tributi locali di qualsiasi natura complessivamente dovuti al Comune di Crespina Lorenzana superiore ad € 1.000,00.

Art. 3

Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di comunicazioni di variazione o di subingresso, concernenti attività commerciali o produttive l'U.O. SUAP procede a richiedere all'U.O. Tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante che provvederà al suo rilascio entro 15 giorni.
2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.
3. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
4. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
5. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'U.O. Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'U.O. SUAP, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 4.
6. In caso di irregolarità tributaria come definita al precedente art. 2 l'U.O. SUAP notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività,

assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 120 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente.

7. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il già menzionato termine di 120 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
8. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.
9. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una rata, ove non costituisca lieve inadempimento in quanto effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva, fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria comportante l'emissione immediata di un nuovo provvedimento di sospensione fino alla definitiva revoca, con le modalità descritte al successivo art. 4.

Art. 4

Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

1. In sede di prima applicazione entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e successivamente aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, l'U.O. SUAP provvede ad inviare all'U.O. Tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive ed ogni altro titolo autorizzatorio sottoposti alla verifica della posizione di regolarità tributaria.
2. In sede di prima applicazione l'U.O. Tributi procederà entro 90 giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma precedente, e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno, alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi, individuato ai sensi dell'art. 2, alla competente U.O. SUAP per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 120 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente.
3. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 120 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
4. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.
5. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una rata, ove non costituisca lieve inadempimento in quanto effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva, fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria comportante l'emissione immediata di un nuovo provvedimento di sospensione fino alla definitiva revoca, con le modalità sopra descritte.

Art. 5

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che intendono avviare o che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria come definita al precedente art. 2 ed accertata mediante le verifiche di cui ai precedenti articoli 3 e 4, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, dei relativi rinnovi e la permanenza in esercizio.

2. Agli stessi soggetti di cui al comma precedente che si trovano in posizione di irregolarità tributaria come definita al precedente art. 2 non è consentita la concessione di contributi e/o benefici di natura finanziaria e/o reale.

Art. 6

Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.